

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1977

#### Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI SENATORI. — Nella prima applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, si è provveduto al funzionamento degli uffici di segreteria dei tribunali stessi con l'impiego di personale comandato, appartenente di regola ai ruoli del Consiglio di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno, delle regioni, province e comuni.

L'articolo 18 della citata legge, che autorizza transitoriamente l'utilizzazione di detto personale, pone l'obbligo di procedere entro cinque anni all'istituzione con legge di un ruolo organico del personale di segreteria dei TAR. A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

I ruoli previsti dal disegno di legge (art. 1 e tabelle) sono contenuti entro limiti numerici strettamente indispensabili per l'ordinato funzionamento degli uffici di segreteria, secondo le risultanze dell'esperienza finora acquisita. In particolare, per quanto concerne i dirigenti, il loro numero (22) è stato fissato con riferimento a ben indivi-

duate posizioni funzionali, assicurando, in particolare, un dirigente presso ciascun tribunale. Le carriere relative ai singoli ruoli si sviluppano secondo i tempi e con le modalità previste per la generalità degli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 2 disciplina i compiti e le mansioni proprie del personale degli istituendi ruoli, ponendo in via generale il principio che tali attribuzioni sono le stesse stabilite per il personale di eguale qualifica del Consiglio di Stato dalla legge 10 aprile 1964, n. 193.

L'articolo 3 stabilisce che le funzioni di segretario generale sono esercitate dall'impiegato con qualifica di dirigente, salvo i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, ovvero di vacanza temporanea del posto; in tali casi le funzioni medesime potranno essere svolte dall'impiegato con qualifica più elevata presente nell'ufficio.

Con l'articolo 4 si individuano gli organi competenti a redigere i rapporti informativi ed a formulare i giudizi complessivi;

mentre gli articoli 5 e 6 disciplinano la composizione degli organi di governo e di disciplina del personale, garantendo in seno al consiglio di amministrazione la presenza di membri elettivi in rappresentanza del personale medesimo, nel numero e secondo i procedimenti di nomina stabiliti in via generale per gli analoghi organi delle Amministrazioni dello Stato. È altresì prevista la istituzione di uffici di segreteria del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione, per i quali sono tassativamente indicati, con note in calce alle tabelle, il numero e la carriera di appartenenza degli impiegati che possono esservi addetti.

Gli articoli da 7 a 11 contengono norme di primo inquadramento, per il passaggio negli istituendi ruoli, dei dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge, prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi. L'inquadramento è effettuato da apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza dei TAR, ed ha luogo sulla base dei seguenti fondamentali criteri:

1) attribuzione di carriera corrispondente a quella acquisita nell'Amministrazione di provenienza;

2) attribuzione di qualifica e di anzianità di qualifica corrispondenti all'anzianità di servizio complessivamente maturata, in relazione ai tempi ordinari di permanenza nelle varie qualifiche e classi di stipendio stabilite dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, maggiorando di sei mesi e un anno le anzianità minime richieste per il conferimento, rispettivamente, della seconda e della terza qualifica conseguibili a ruolo chiuso. Tale maggiorazione viene prevista in considerazione dei periodi minimi di attesa, dopo il compimento della prescritta anzianità, che si verificano di norma negli avanzamenti a ruolo chiuso.

L'inquadramento nelle singole qualifiche può essere disposto anche in soprannumero agli organici di qualifica, fino alla concorrenza della dotazione complessiva della carriera.

Per quanto concerne i dirigenti, il conferimento delle relative qualifiche, anch'esso

consentito sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita per detta categoria di personale (tabella A), viene limitato alle persone che abbiano conseguito od abbiano acquisito titolo per conseguire la qualifica di dirigente presso l'Amministrazione dello Stato.

Con l'articolo 12 si prevede che, dopo gli inquadramenti del personale, i posti che risultino ancora disponibili, possono essere conferiti, a domanda, al personale di altre Amministrazioni dello Stato ed ai segretari comunali e provinciali.

Con l'articolo 13 si stabilisce che all'assunzione di personale per la copertura dei posti rimasti ancora disponibili, dopo gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo, si provvede mediante pubblici concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei singoli ruoli (esclusi i dirigenti, per i quali l'accesso alla qualifica iniziale è regolato dall'ordinamento generale). I primi concorsi saranno effettuati per titoli ed esame-colloquio. Fino all'espletamento dei primi concorsi, si garantisce la funzionalità degli uffici prolungando la possibilità di avvalersi di personale comandato o fuori ruolo nel limite dei posti non coperti.

L'articolo 14 contiene un rinvio all'ordinamento generale dell'impiego statale per quanto non specificamente previsto dalla legge.

L'articolo 15 prevede una forma di controllo (ispettivo) sui servizi di segreteria dei TAR, tenuto conto che a tali servizi è anche connessa la gestione di fondi. La facoltà di disporre ispezioni è demandata al consiglio di presidenza dei TAR. È prevista altresì la possibilità di assumere per un triennio, nei limiti dei posti vacanti, personale di dattilografia, nonchè la riduzione a metà dei periodi di anzianità per l'accesso alla qualifica superiore dopo l'inquadramento; il beneficio anzidetto potrà essere goduto, una sola volta, entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 16, per esigenze di semplificazione delle procedure relative alle spese di funzionamento, stabilisce che dall'anno 1978 le spese stesse saranno sostenute dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali.

L'articolo 17 determina l'onere finanziario e ne indica la copertura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ruoli dei dipendenti  
dei tribunali amministrativi)*

Sono istituiti i ruoli del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia ed ausiliario dei tribunali amministrativi regionali, con le qualifiche e le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B, C, D, E ed F allegate alla presente legge.

Le piante organiche del personale di cui al comma precedente sono determinate per i singoli tribunali amministrativi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali. Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

## Art. 2.

*(Compiti e mansioni)*

Le attribuzioni del personale dei tribunali amministrativi regionali sono quelle stabilite, per il personale di eguale qualifica del Consiglio di Stato, dalla legge 10 aprile 1964, n. 193.

Il presidente del tribunale provvede, sentito il segretario generale, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie all'ordinato funzionamento di questi.

Lo stesso presidente può, con proprio decreto, affidare ad impiegati della carriera esecutiva il compito di effettuare, con le forme di rito, la notifica degli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo alla attribuzione di speciali compensi, salvo il rimborso spese.

## Art. 3.

*(Segretario generale)*

Le funzioni di segretario generale sono attribuite con decreto del presidente del tri-

bunale all'impiegato con qualifica di dirigente.

In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica, o, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica.

#### Art. 4.

*(Rapporti informativi e giudizi complessivi)*

Per il segretario generale con qualifica inferiore a dirigente superiore il rapporto informativo ed il giudizio complessivo sono redatti annualmente dal presidente del tribunale.

Per gli altri dipendenti il rapporto informativo è compilato ogni anno dal segretario generale, mentre il giudizio complessivo spetta al presidente del tribunale.

#### Art. 5.

*(Consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione per il personale di cui alla presente legge è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato preposto ad un tribunale amministrativo regionale ed è composto da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri dei tribunali amministrativi regionali e da un impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente addetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Del predetto consiglio di amministrazione fanno, altresì, parte quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento stabilito nell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

I membri indicati nel primo comma sono designati dal consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi.

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dei tribunali amministrativi regionali con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali e del consiglio di amministrazione previsto dal presente articolo è addetto personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti stabiliti dalle tabelle stesse.

#### Art. 6.

##### *(Commissione di disciplina)*

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi.

Essa è composta da un consigliere di Stato preposto ad un tribunale amministrativo regionale che la presiede, da due primi referendari o referendari dei tribunali amministrativi regionali e da due primi dirigenti appartenenti al ruolo previsto nell'articolo 1.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso un tribunale amministrativo, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

#### Art. 7.

##### *(Domande di inquadramento)*

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 1.

La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data predetta, al presidente del tribunale che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri corredata da una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di provenienza e da ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.

Art. 8.

*(Commissione per l'inquadramento)*

All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da tre consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, designati dal consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, e da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 9.

*(Criteri di inquadramento)*

La commissione acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande, alle relazioni ed ai documenti richiesti dal precedente articolo 7, compie le operazioni di inquadramento attenendosi ai seguenti criteri:

1) determina la carriera di inquadramento sulla base della corrispondente posizione acquisita da ciascun dipendente nell'Amministrazione di provenienza in base a provvedimento formale;

2) determina l'anzianità complessiva di ciascun dipendente computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'Amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, valutando per intero l'anzianità maturata in car-

riere corrispondenti a quella di inquadramento e per metà, e per non più di quattro anni, quella maturata in carriere immediatamente inferiori;

3) stabilisce ed attribuisce la posizione giuridica ed economica che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di permanenza nelle varie qualifiche e classi di stipendio stabiliti dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, maggiorando di sei mesi e un anno le anzianità minime richieste per il conferimento, rispettivamente, della seconda e della terza qualifica conseguibili a ruolo chiuso.

Il personale non di ruolo è collocato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla posizione acquisita nell'Amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità in essa maturata.

L'inquadramento disciplinato dal presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nelle qualifiche delle carriere previste per i tribunali amministrativi, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche complessive stabiliti per le carriere stesse; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

I soprannumeri previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

##### *(Criteri di inquadramento dei dirigenti)*

Il personale che abbia conseguito la qualifica di dirigente presso l'Amministrazione dello Stato è inquadrato con tale qualifica nei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianità nella stessa qualifica maturata.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nell'annessa tabella A.

Art. 11.

*(Modalità di inquadramento)*

L'inquadramento è disposto, sulla base degli atti trasmessi dalla commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto dalla data del decreto stesso.

Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica conseguita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica, la iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità.

I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.

Art. 12.

*(Passaggi di ruolo)*

Effettuati gli inquadramenti del personale, i posti delle tabelle organiche annesse alla presente legge che risultino ancora disponibili possono essere conferiti, a domanda e con il consenso dell'Amministrazione interessata, al personale di altre Amministrazioni dello Stato ed ai segretari comunali e provinciali.

Tale personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, facendo salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite nei ruoli di provenienza.

Il numero dei posti conferibili in applicazione del presente articolo è indicato per ciascuna carriera con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non può superare la metà dei posti rimasti disponibili in ciascuna qualifica.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto anzidetto.

Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro competente.



## Art. 13.

*(Concorsi di ammissione)*

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei decreti previsti dai precedenti articoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, provvede a bandire pubblici concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui alle annesse tabelle *B, C, D, E* ed *F* per il numero dei posti rimasti ancora disponibili nella stessa qualifica.

Per i concorsi si applicano le norme in vigore per il personale di eguale carriera del Consiglio di Stato.

I primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge saranno effettuati per titoli ed esame-colloquio. I titoli valutabili e le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicati nei relativi bandi di concorso.

Fino all'espletamento dei concorsi e nel limite di posti rimasti vacanti continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai collocamenti fuori ruolo ed ai comandi di cui all'articolo 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

## Art. 14.

*(Norme applicabili)*

Per il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale di cui alla presente legge e per quanto non specificamente previsto si applicano le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

## Art. 15.

*(Norme finali e transitorie)*

Il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali può disporre ispezioni sui servizi di segreteria dei tribunali stessi, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Sono estese ai tribunali amministrativi regionali, per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva esplicazione delle mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.

Il personale inquadrato nei ruoli di segreteria dei tribunali amministrativi regionali beneficerà, una sola volta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni.

L'eventuale rinuncia all'inquadramento disposto in base alla presente legge deve essere comunicata dall'interessato al presidente del tribunale amministrativo regionale entro il termine prefissogli. In caso di rinuncia l'impiegato è restituito all'Amministrazione o ente di provenienza.

#### Art. 16.

##### *(Spese di funzionamento)*

A partire dall'anno finanziario 1978 le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, di cui all'articolo 53 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono sostenute dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali.

#### Art. 17.

##### *(Onere finanziario)*

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni in ragione di anno, si provvede per l'anno 1977 mediante riduzione del capitolo 3731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio considerato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA ALL. A

*Ruolo del personale dirigente:*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
—	—	—	—	—
D	dirig. sup.	2	segretario generale TAR Lazio	1
			direttore uffici se- greteria di cui al- l'articolo 5, ultimo comma	1
E	primo dirigente	20	segretario generale	19
			vice direttore uffici segreteria di cui al- l'articolo 5, ultimo comma	1
				—
				22

TABELLA ALL. B

*Ruolo della carriera direttiva:*

Parametro	Qualifica	Posti
—	—	—
530		
487		
455	direttore capo di segreteria	16
426		
387		
307	direttore di segreteria	49
257		
190	vice direttore di segreteria	
		—
		65 (*)

(\*) di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo comma.

TABELLA ALL. C

*Ruolo della carriera di concetto:*

Parametro	Qualifica	Posti
—	—	—
370	segretario capo	6
297	segretario principale	28
255		
218	segretario	28
178		
160		
		62 (*)

(\*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo comma.

TABELLA ALL. D

*Ruolo della carriera esecutiva:*

Parametro	Qualifica	Posti
—	—	—
245	coadiutore superiore	10
213	coadiutore principale	45
183		
163	coadiutore	45
133		
120		
		100 (*)

(\*) di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo comma.

TABELLA ALL. E

*Ruolo del personale di dattilografia:*

Parametro	Qualifica	Posti
—	—	—
245	coadiutore dattilografo superiore	20
213	coadiutore dattilografo	180
183		
163		
133		
120		
		200 (*)

(\*) di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo comma.

## TABELLA ALL. F

*Ruolo del personale ausiliario:*

LETTERA A)		
Parametro	Qualifica	Posti
—	—	—
165	commesso capo	20
143		
133	commesso	47
115		
100		
		<hr/> 67 (*)

  

LETTERA B)		
Parametro	Qualifica	Posti
—	—	—
165	agente tecnico capo	7
143		
133	agente tecnico	16
		<hr/> 23

(\*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo comma.